

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA

RICORSO

AI SENSI DELL'ART. 1159BIS C.C. – L. 10 maggio 1976 N. 346

Il sig. MASCIA PASQUALE nato a Pietramontervino (FG) il 17.04.1949 e residente in Forio (NA) alla via Costa n. 52 codice fiscale MSCPQL49D17G604Q elett.te dom.to in Lacco Ameno alla via dott. Vincenzo Morgera n. 1 presso lo studio dell'avv. Annunziata Piro codice fiscale PRINNZ59C65E329V,

premesso

a)che l'istante possiede da oltre venti anni, pubblicamente ed in modo pacifico, continuato ed indisturbato i seguenti beni immobili siti in Forio località Citronia:

1) Fabbricato per civile abitazione costituito da due piani fuori terra riportato in catasto al foglio di mappa n. 38

1.1) p.lla 322 sub 1, bene comune non censibile (comprensivo di scala e di terrazzino di accesso all'appartamento al primo piano);

1.2) p.lla 322 sub 2, z.c. 2 cat. A/3 classe 3 vani 7 R.C. 907,41 (piano terra);

1.3) p.lla 322 sub 3, z.c. 2, cat. A/3, classe 3 vani 4 R.C. 518,52 (primo piano)

con area cortilizia avente la superficie di mq 299 (are 2.99), il tutto confinante con mappali 64, 54, 308 Iacono Cesare, eredi di Maddalena Imperatrice Lucia, Rotella Ferdinando.

2) zonetta di terreno confinante con mappale 61, mappale 64 e beni innanzi descritti p.lla 322, salvo se altri, in catasto al foglio di mappa n. 38 p.lla 62, vigneto 5° classe, are 0,43 RD 0.14 RA 0.38;

b)che l'istante, fin dall'anno 1968, ha sempre posseduto l'intera consistenza all'epoca costituita da terreno, che provvedeva a coltivare, concimare, irrigare, mantenere, pagando operai e provvedendo alla esecuzione di opere di protezione e di recinzione del fondo. Successivamente, nei primi anni 80, il sig. Mascia iniziava lavori edili, a sua cura e spese, che

portavano alla costruzione del fabbricato sopra descritto sulla p.la 322 mentre l'altra porzione di terreno adiacente al fabbricato sito primo piano veniva lasciata come area pertinenziale allo stesso;

c)che in tutti questi anni, il ricorrente non ha mai ricevuto o subito alcuna contestazione verbale o atti di rivendicazione da parte di chicchessia ed il possesso del compendio immobiliare non ha subito interruzioni naturali o civili;

tanto premesso, il sig. Mascia

chiede

che il Tribunale adito, vista la Legge 10 maggio 1976 n. 346 e l'art. 1159bis c.c., espletate le formalità di legge ed in accoglimento del ricorso voglia così provvedere:

- dichiarare che il sig. Mascia Pasquale ha acquistato la proprietà per usucapione in virtù di possesso continuato e pubblico per oltre venti anni del compendio immobiliare come descritto in premessa sito in Forio alla via Costa n. 52 località Citronia;
- ordini all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Napoli Servizio di Pubblicità Immobiliare Circoscrizione di Napoli2 di effettuare la trascrizione della sentenza, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.

Lacco Ameno, 14 marzo 2011

F.to Avv. Annunziata Piro

Con decreto del 01.04.2011, nel procedimento n. 85/S/11 RG, il Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia in persona del Giudice dott.ssa Viviana Lenzi, letto il ricorso di Mascia Pasquale, visto l'art. 3 della L. n. 346 del 10.05.1976 e art. 1159 bis c.p.c dispone procedersi, a cura del ricorrente, alla pubblicazione dell'istanza e del decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Con espressa avvertenza che chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizione nel termine

di novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla data di notifica.

Ischia, 1/4/2011

F.to il Giudice dott.ssa Viviana Lenzi